

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO NONCHE' DI SERVIZI
CORRELATI E ACCESSORI

Capitolato Speciale Tecnico di Appalto

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.

Il Consorzio Asmez intende affidare l'incarico del servizio di consulenza e assistenza assicurativa a un Broker, regolarmente iscritto al Registro Unico degli Intermediari (RUI) ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, da svolgere a favore dei Soci Asmez.

Il servizio è rivolto a tutti gli associati Asmez ed ha indicativamente per oggetto:

- a) individuazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi cui il Socio Asmez è soggetto, nonché degli obblighi assicurativi cui è soggetto il Socio Asmez;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;
- c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità del Socio Asmez;
- e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi del Socio Asmez con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Socio Asmez e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica annuale indicante dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti);
- i) supporto formativo del personale del Socio Asmez che collabora alla gestione dei contratti assicurativi.

ART. 2 – ADESIONE - DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO.

La durata dell'appalto è pari ad anni cinque.

L'incarico cessa automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI, l'Impresa sia soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare ovvero a cancellazione dal RUI ai sensi del citato decreto legislativo 209/2005.

Il Socio Asmez che aderisce al servizio oggetto dell'appalto, può affidare l'incarico del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata minima di 1 anno, rinnovabile di anno in anno fino al massimo di 5 anni. In ogni caso l'incarico del servizio di brokeraggio assicurativo non può avere durata superiore a 12 mesi rispetto alla scadenza del presente appalto.

ART.3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Socio Asmez alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto tutte le prestazioni fornite dalla società di brokeraggio sono retribuite mediante conferimento da parte della società assicuratrice di una percentuale della provvigione relativa al premio di cui al contratto concluso, fermo rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi consolidata del mercato assicurativo.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie Compagnie interessate all'appalto delle coperture assicurative del Socio Asmez, si dà e si prende atto che l'entità dei suddetti compensi va specificata in tutte le polizze stipulate dal Socio Asmez e comunque detti compensi non possono superare i limiti indicati nell'offerta presentata.

L' Aggiudicatario si impegna a riversare ad Asmez l'importo pari al 5 (cinque) % di detti compensi, come previsto dal regolamento consortile sulla gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi. Tale importo

verrà liquidato ad ASMEZ entro i 30 (trenta) giorni successivi all'incasso, con le modalità che verranno concordate tra le parti.

ART.4 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.

È esplicitamente convenuto che resta in capo al Socio Asmez l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, il Socio Asmez autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Socio Asmez, né è in grado di impegnare il Socio Asmez se non previa esplicita autorizzazione.

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. A tal fine il Broker deve:

- designare un referente che rimane il responsabile del servizio;
- dedicare allo svolgimento del servizio stesso personale professionalmente qualificato;
- garantire tempestiva reperibilità durante i giorni lavorativi e negli orari di ufficio del Socio Asmez.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il Broker deve assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Socio Asmez, compresa la gestione dei sinistri non ancora definiti al momento dell'assunzione dell'incarico.

ART.5 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI.

Il Socio Asmez che aderisce alla Convenzione provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art.1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare al Socio Asmez le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, è direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART.6 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI.

Il Broker si impegna a:

- a) eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse del Socio Asmez che aderisce alla Convenzione;
- b) garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- c) mettere a disposizione del Socio Asmez ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Socio Asmez che aderisce alla Convenzione si impegna a:

- a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- b) rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Socio Asmez, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- c) indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria è tenuta a corrispondere al Broker;
- d) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

ART.7 - POLIZZA ASSICURATIVA.

Il Broker deve consegnare copia della polizza di responsabilità civile professionale così come prevista dal citato decreto legislativo 209/2005, e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e deve avere un massimale di almeno Euro 2.000.000,00.

ART.8 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare al Socio Asmez; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa del Socio Asmez competenti, nonché dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica presentata in sede di gara, è facoltà del Socio Asmez risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell'art.1454 del codice civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione ha effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

Il Socio Asmez che aderisce alla Convenzione si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 del codice civile, qualora il Broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al precedente art.7.

Il contratto si intende altresì risolto automaticamente nell'ipotesi prevista dall'art.2, ultimo capoverso, del presente capitolato.

ART. 10 – DIVIETI DELL'AGGIUDICATARIO.

Al Broker è espressamente vietato:

- a) assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Socio Asmez;
- b) stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Socio Asmez senza il suo preventivo esplicito consenso;
- c) cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto;
- d) cedere il contratto, in tutto o in parte.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

ART. 12 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

Il Broker ha l'obbligo di comunicare al Socio Asmez ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del socio Asmez di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.

Rimane a carico dell'aggiudicatario ogni spesa relativa e conseguente all'appalto in parola (spese contrattuali e di registrazione, bolli, ecc.) prevista dalla vigente normativa, ancorché emanata nel corso dell'appalto medesimo.

ART. 13 – CONTROVERSIE.

Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, sono definite al Foro della sede del Socio Asmez aderente alla Convenzione in via esclusiva.

ART. 14 – RINVIO.



CONSORZIO
ASMEZ

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al citato decreto legislativo 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.
